



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 Reg. Del.

OGGETTO: Atto di citazione Grande Pietro C/ Comune – Risarcimento danni - Transazione.

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici, del mese di marzo, alle ore 13,35, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

<i>N/ro d'ord.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	<i>Dott. Francesco Froio</i>	<i>Sindaco</i>	<i>x</i>	
2	<i>Avv. Felice Siciliano</i>	<i>Vicesindaco</i>	<i>x</i>	
3	<i>Sig. Rino Pirrò</i>	<i>Assessore</i>	<i>x</i>	
4	<i>Dott.ssa Concetta Montillo</i>	<i>"</i>	<i>x</i>	
5	<i>Sig.ra Maria Concetta Marascio</i>	<i>Assessore Esterno</i>		<i>x</i>

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Sig. Grande lamenta che in data 09.09.2012, verso le ore 23:00 circa, l'autovettura di sua proprietà, marca Volkswagen modello Golf targata EL 327 NF, condotta per l'occasione dal figlio Sig. Grande Giovanni, percorreva con la massima prudenza e nel pieno rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada, la Via Calvario del Comune di Montepaone, con direzione Montepaone Lido > Montepaone Superiore, quando ad un tratto incappava con la ruota in una profonda buca situata sulla carreggiata;
- a causa dell'occorso sinistro, l'autovettura del Grande subiva danni consistenti in guasti meccanici e nello scoppio di n. 1 pneumatici;
- con atto di citazione notificato, presso la Casa Comunale, in data 20.11.2012, il Comune di Montepaone veniva citato in giudizio dal Sig. Piero Grande per sentirlo condannare al risarcimento del danno *de quo*;

Il Comune di Montepaone, in seguito alla richiesta di risarcimento, prendeva contatti con l'avvocato del Grande al fine di addivenire ad un accordo e chiudere per le vie brevi il contenzioso, anche al fine di non gravare ulteriormente le casse comunali;

La transazione prospettata al Grande prevede:

La liquidazione, in un'unica soluzione, da parte del Comune della somma omnicomprensiva di €. 800,00, comprendente danno al veicolo e compenso legale, da effettuare tramite bonifico bancario sul conto corrente del Grande.

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto:

Elimina il giudizio proposto dal Grande che vedrebbe di certo il Comune soccombente, poiché è prassi consolidata dei Giudici di Pace condannare i Comuni nei giudizi di risarcimento da insidia e/o trabocchetto ex artt. 2043 e 2051 c.c..

La chiusura della controversia consente di evitare al Comune un maggiore ed evidente aggravio di spese (nomina del legale per resistere in giudizio e spese di soccombenza).

Notevole risparmio economico del Comune tra quanto chiesto con atto di citazione, *rectius* €. 914,02, e quanto effettivamente pattuito (a tale somma si sarebbero aggiunte le spese per competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito per la parte e le spese per la costituzione in giudizio del Comune).

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Considerato, per tali ragioni che:

Le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i comparenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto: elimina ogni eventuale contenzioso che vedrebbe il Comune soccombente

- la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito di spesa a carico del Comune
- il vantaggio economico per il Comune con un risparmio di spesa-

Appurato pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata – che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo.

Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

Dato atto che il Comune procederà, all'atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa istituendo apposito capitolo nel bilancio 2013 in corso di formazione.

Vista l'allegata proposta transattiva, predisposta, dal Titolare dell'Area Tecnica di questo Comune e ritenuta la meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s. m. i. nonché l'attestato di copertura finanziaria reso dal responsabile dei servizi finanziari.

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

A voti unanimi

D E L I B E R A

1. Di autorizzare – per le ragioni meglio specificate in premessa - la proposta di transazione formulata dal Responsabile dell'Area Tecnica, a definizione della vertenza meglio specificata in premessa
2. Di autorizzare il Responsabile suddetto a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, concordata in € 800,00 sul capitolo 142/1 del bilancio 2013 in corso di formazione;
4. Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con successiva votazione unanime la presente ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Scarpino

IL SINDACO - PRESIDENTE
Dott. Francesco Froio

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20/03/2013 al 04/04/2013;</p> <p>IL RESP. DELL'ALBO IL SEGRETARIO Sig.ra Fabbio Rosaria Dott. Francesco Scarpino</p>	<p>/X / Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio con nota prot. n. 2610 del 20/03/2013 ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.</p>
<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/ / il , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p>	<p>/ / Comunicata al Prefetto di Catanzaro, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 135 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.</p>
<p>/ / il , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p> <p>/ / il , a seguito dell'esito del controllo richiesto dai Sigg. ri Consiglieri.</p> <p>IL SEGRETARIO</p>	<p>Il sottoscritto Segretario del Comune certifica, su attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</p> <p>IL SEGRETARIO</p>